

Sent. n. 73/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 21/10/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Giulio Guarnacci per la ricorrente e l'Avv.
Gianna Fiore per l'Inps.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78431 del registro di
Segreteria, promosso dalla sig.ra XX,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Gal-
lonio n. 18, presso lo studio dell'avvocato Giulio
Guarnacci (C.F. GRNGLI66P30H501O – PEC
avv.giulioguarnacci@legalmail.it – Fax 06/44118756),
che la rappresenta e difende;

contro

L'Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli (NCLFLV62T42H501M; pec: avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Legale Regionale in Roma, Via Cesare Beccaria n.29;

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto a percepire l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità in misura intera (eventualmente con la decurtazione percentuale applicabile alle pensioni di reversibilità, ex artt. 1, co. 41, L. 335/1995 e 1, co. 774, L. 296/2006) sulla pensione privilegiata militare di reversibilità (n. 4079712R), a far data dalla maturazione del diritto (1°/5/2018), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:

- l'infondatezza della domanda nel merito in quanto dai documenti depositati l'indennità integrativa speciale risulta essere stata

corrisposta su tutti i trattamenti pensioni-

stici in godimento, così come la 13 mensilità;

- in via subordinata, la prescrizione quinquennale dei ratei maturati in data antecedente la notifica del ricorso e comunque il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.

3. Con successiva nota il difensore del ricorrente ha rappresentato che se, all'esito dei chiarimenti forniti dall'Inps, risulterà che la indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità sono state e sono tuttora corrisposte in misura intera (e non nella misura del c.d. minimo INPS), la ricorrente rinuncerà alla domanda, chiedendo – stanti il silenzio dell'Istituto in fase pre-processuale, e la buona fede della istante – la compensazione delle spese di lite.

4. A conclusione dell'udienza nella quale il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso chiedendo la compensazione delle spese e l'avvocato dell'Inps non si è opposto, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. Va dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del processo.

2.Compensa le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del processo.

Compensa le spese di lite.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21/10/2024.

IL GIUDICE

Giuseppe Di Benedetto

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 06.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA